

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2909

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CINGARI, MORO DINO, LEPRE, ABBIATI

Presentata il 14 dicembre 1970

Provvedimenti per il personale docente delle università

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di tutelare, nelle more dell'approvazione della legge di riforma universitaria, le posizioni degli attuali docenti non professori di ruolo: ciò appare particolarmente necessario in relazione al mantenimento, da parte di essi, di quei titoli che hanno rilevanza ai fini del futuro inserimento nel ruolo di docente unico previsto dalla riforma.

Il primo comma dell'articolo unico proposto chiarisce questa limitata finalità; essa è del tutto analoga a quella di alcune norme della legge 11 dicembre 1969, n. 910 (« Provvedimenti urgenti per l'università ») e della legge, approvata definitivamente nei giorni scorsi dal Senato, « Nuovi provvedimenti per l'università ».

Il secondo comma si riferisce agli incarichi di insegnamento; esso sostanzialmente estende la norma che — limitatamente all'anno accademico 1970-71 — costituiva i primi tre commi dell'articolo 4 della citata legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il terzo comma innova lievemente rispetto alla legge n. 910, in quanto consente il mantenimento della persona dell'incaricato, con compiti variati, anche nel caso di copertura dell'insegnamento mediante un professore di ruolo: ciò appare indispensabile, anche per evitare che il recente bando di un rilevante

numero di concorsi provochi l'allontanamento di molti professori incaricati da anni impegnati nelle varie facoltà.

Il quarto comma si propone di evitare che il titolo di aiuto, cui viene attribuito valore nel testo della riforma recentemente approvato in sede referente dalla VI Commissione del Senato, possa essere revocato a chi già lo possiede.

Il quinto comma si riferisce agli assistenti di ruolo, per il cui mantenimento in servizio la legge n. 910 ha eliminato l'obbligo di conseguimento della libera docenza. Tale legge ha peraltro trascurato la facoltà, ammessa dalla normativa vigente, di « cessazione in relazione alle esigenze della ricerca scientifica »: il professore può cioè far cessare l'assistente praticamente senza motivazione. Il problema non ha dimensioni numericamente rilevanti, ma può prestarsi ad azioni repressive: vi sono indicazioni in tal senso proprio nel momento attuale. Siccome è evidente che al momento in cui è stata eliminata una disposizione generale (quella sull'obbligo di conseguimento della libera docenza), non può reggersi una che subordina la permanenza in servizio dell'assistente al giudizio particolare del professore, si ritiene necessaria l'abrogazione della disposizione stessa a partire dalla stessa data da cui decorre la norma più generale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Fino all'adozione di nuove norme di legge concernenti il personale docente delle Università, si applicano al personale stesso, in aggiunta o a modifica di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, le norme che seguono.

Coloro che nel corso dell'anno accademico 1970-71 sono stati incaricati di un insegnamento ufficiale presso una Università o un Istituto di istruzione universitaria hanno diritto alla riconferma dell'incarico. A tale fine, gli interessati devono presentare domanda al rettore entro il 15 marzo; tale facoltà di riconferma automatica non sussiste per l'incarico conferito a professori di ruolo ordinari, straordinari o aggregati.

Nei casi in cui all'insegnamento ufficiale in questione la facoltà intenda provvedere mediante un professore di ruolo, essa destina, con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti.

Il titolo di aiuto, conferito ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 349, non può essere revocato agli assistenti cui sia stato conferito.

Con effetto dal 31 ottobre 1969, la facoltà di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppressa.